

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA

N. 829 DEL 28/09/2016

DA:
DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
DEL PERSONALE
ARCH. MARIO MESSINEO

E P.C.

A:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SOCIETA'
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO

DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

FUNZIONARIO DIRETTIVO
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI
DOTT. AGOSTINO PORTANOVA

UFFICIO PAGHE E CONTRIBUTI
RILEVAZIONE PRESENZE E T.R.P.

ISTRUTTORI DIRETTIVI
ADDETTI ALL'UFFICIO
ASSISTENZA DI PRODUZIONE
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

ISTRUTTORI DIRETTIVI
COORDINATORI SOCIETARI
SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

CONSULENTE SOCIETARIO
AVV. CLAUDIO ALONGI

PRESIDENTE
COLLEGIO SINDACALE SOCIETARIO

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

Oggetto: Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Falsa timbratura del cartellino.

Si fa riferimento a quanto in oggetto per porre l'attenzione delle SS.LL. in indirizzo sulla recente novella legislazione inerente l'avvenuta modifica ed integrazione delle vigenti norme in

1

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in tutti i casi in cui venga effettuata la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o mediante altre modalità fraudolente, anche avvalendosi di terzi, traendo in inganno il proprio datore di lavoro in ordine al rispetto dell'orario di lavoro, norma che sanziona anche coloro che abbiano agevolato la commissione di tali fatti, con il proprio comportamento, attivo od omissivo.

A tale riguardo appare necessario evidenziare che la scrivente Società è un organismo pubblico che, pertanto, ai sensi del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, applica ai propri dipendenti le medesime normative vigenti per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000.

Per le finalità di cui alla presente Comunicazione Interna societaria, si riportano, quindi, qui di seguito, integralmente i contenuti dell'**art. 1 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – del Decreto Legislativo 20 giugno 2016 n. 116 - Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare –**, decreto legislativo, questo, vigente al 13.07.2016, a cui tutto il personale societario destinatario della presente dovrà scrupolosamente e rigorosamente attenersi, che testualmente recita:

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

dependente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.»

Per completezza si evidenzia che le disposizioni che precedono si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 20 giugno 2016 n. 116 come espressamente previsto dall'art. 3 – Disposizione transitoria – comma 1 del medesimo Decreto, di seguito riportato:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dei contenuti della presente e per gli effetti inerenti la tempestiva comunicazione a questa Società dell'eventuale commissione da parte del personale societario di illeciti, di tal fatta, rilevanti, anche, sul piano disciplinare, viene data contestuale informativa, con separata nota societaria, anche a tutti gli Enti/Soci Committenti ove il personale societario presta la propria attività lavorativa.

Per quanto di ragione si richiamano per le SS.LL. in indirizzo gli obblighi discendenti dal vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n.10, nonché, dalla relativa regolamentazione disciplinare, dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 societari e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

L'Ufficio segreteria, protocollo, posta e centralino avrà cura di consegnare copia della presente Comunicazione Interna societaria ai Sigg. Dipendenti societari - Istruttori Direttivi – Coordinatori societari ed ai Sigg. Dipendenti societari - Istruttori Direttivi – Addetti all'Ufficio Assistenza di Produzione ed avrà cura di acquisire da parte del medesimo personale firma per ricevuta nell'apposito elenco.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

I Sigg. Istruttori Direttivi - Coordinatori Societari ed i Sigg. Istruttori Direttivi – Addetti all'Ufficio Assistenza di Produzione -, avranno cura, ciascuno per quanto di propria competenza, di consegnare copia della presente Comunicazione Interna societaria al personale societario in indirizzo, acquisendo firma per ricevuta della medesima Comunicazione Interna societaria da parte dello stesso personale.

Al fine di darne ampia e massima diffusione, la presente Comunicazione Interna societaria viene, inoltre, affissa presso la bacheca aziendale della sede unica della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni sita in Palermo Via Libertà n. 37, viene, altresì, pubblicata in data odierna sul sito internet societario e verrà, infine, allegata alla prima busta paga utile di competenza delle SS.LL. in indirizzo, il tutto con espresso valore di notifica.

L'Ufficio Servizi Informatici dovrà pubblicare, nell'odierna giornata lavorativa, la presente comunicazione interna societaria sul sito internet societario.

L'Ufficio Paghe e Contributi dovrà allegare la presente Comunicazione Interna societaria in forma cartacea e/o e-mail, alla prima busta paga utile di competenza del personale societario in indirizzo.

Il Dirigente
Servizio Gestione Giuridica del Personale
Arch. Mario Messineo